

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2367 del 17/05/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA TENUTA BORRI AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA PRADELLI. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ "VITIVINICOLA" SVOLTA NELLA AZIENDA UBICATA IN COMUNE DI TRAVO (PC), LOCALITA' MARGHERITA , FRAZIONE PILLORI.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2432 del 17/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **TENUTA BORRI AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA PRADELLI**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ "VITIVINICOLA" SVOLTA NELLA AZIENDA UBICATA IN COMUNE DI TRAVO (PC), LOCALITÀ MARGHERITA, FRAZIONE PILLORI.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista l'istanza della Ditta **TENUTA BORRI AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA PRADELLI** avente sede legale in Comune di Travo, Località Margherita, Frazione Pillori, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Travo) e trasmessa dalla stessa Unione (acquisita agli atti in data 7/03/2019 con prot. n° PG/2019/37565) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività "vitivinicola" svolta nella Azienda ubicata in Comune di Travo, Località Margherita, Frazione Pillori,;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa pervenuta a questo Servizio in data 4/4/2019 con prot. n. PG/2019/54599;

Verificato che:

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) sono trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (dimensionata per 3 A.E.), un degrassatore (dimensionato per 5 A.E.), un filtro percolatore aerobico (dimensionato per 3 A.E.) e un sedimentatore;
- lo scarico di acque reflue domestiche (S1) in uscita dall'impianto di trattamento recapita nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" recapitante nel "Canale Pisvarotta" che si immette nel "Torrente Perino";
- le acque reflue provenienti dall'attività di vinificazione vengono convogliate in una vasca a tenuta ed utilizzate per la fertirrigazione;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Travo con nota del 16/04/2019, prot. n° 2311 (acquisito agli atti in data 17/04/2019, prot. n° PG/2019/62264);

Preso atto che il Comune di Travo interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla Legge n. 447/95 con nota datata 5/4/2019 con prot. n. 55222 non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TENUTA BORRI AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA PRADELLI** per l'attività *"vitivinicola"* svolta nella Azienda ubicata in Comune di Travo, Località Margherita, Frazione Pillori,;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TENUTA BORRI AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA PRADELLI** (C. FISC. PRDN-DR67E17G535S) per l'attività *"vitivinicola"* svolta nella Azienda ubicata in Comune di Travo, Località Margherita, Frazione Pillori (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" recapitante nel "Canale Pisvarotta" che si immette nel "Torrente Perino";
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione"**, le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto è stato dimensionato;
 - b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti del sistema di trattamento dovranno risultare conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
 - c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrossatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previ-

sto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;

- d) per superare eventuali criticità legate al basso carico organico previsto, dovrà essere attuato un attento monitoraggio della funzionalità del sistema biologico al fine di garantire in ogni momento l'efficienza depurativa;
 - e) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quello posto prima dello scarico nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle autorità competenti;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Travo e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;
3. **di fare salvo che** i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
4. **di dare atto che:**
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.